



## **REGOLAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE**

**(ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive  
modifiche ed integrazioni)**

Approvato con Delibera di G.C. n. 429 del 28.10.1998  
Modificato con Delibera di G.C. n. 604 del 30.12.1999  
Modificato con Delibera di G.C. n. 125 del 30.05.2003  
Modificato con Delibera di G.C. n. 53 del 20.09.2004  
Integrato con Delibera di G.C. n. 327 del 25.11.2011

## ARTICOLO 1

### **Art. 1.1 - Oggetto del regolamento**

- a) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come introdotto e modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- b) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge citata e costituito:
  - dal limite del 2,00% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro;
  - del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva;

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, comprendente il Responsabile del Procedimento, i tecnici ed i loro collaboratori, ivi compreso il personale amministrativo.

### **Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
  2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 EURO e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente;
  3. ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
  4. Per atti di pianificazione generale s'intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
  5. Per atti di pianificazione esecutiva s'intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
- 5 bis – Rientrano tra gli atti di pianificazione esecutiva, anche i seguenti atti e procedimenti:

- a) norme e regolamenti in materia urbanistica, edilizia e legati alla qualità urbana;
  - b) piano dei servizi, piano energetico comunale, del traffico, della mobilità urbana, di zonizzazione acustica, ogni altro tipo di pianificazione previsto o tipizzato dalle normative nazionali e regionali;
  - c) atti di aggiornamento catastale;
  - d) rilievi topografici e tracciamenti;
  - e) rilievi planimetrici e/o volumetrici."
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché, aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

### **Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Per i progetti e la Direzione dei lavori, il fondo è calcolato nella misura massima del **2,00 per cento**, salvo quanto disposto all'art. 2.1, sull'importo dei lavori posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori aggiuntivi da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A..
2. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per il lavoro pubblico pari al **20%** per i lavori di manutenzione eseguiti senza necessità di progetto esecutivo e del **25%** per gli altri lavori.
3. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del **30%**, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
4. Il fondo relativo alla progettazione e Direzione Lavori, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 4, del regolamento.
5. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo, sono prelevate:
  - relativamente ai lavori pubblici dai quadri economici dei progetti in cui sia stato previsto l'incentivo;
  - relativamente alla progettazione degli atti di pianificazione urbanistica in apposito capitolo di spesa del bilancio annuale nel quale sono iscritte le quote relative alle attività di progettazione.

### **Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta comunale.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento

dell'impossibilità dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 1, devono essere conferiti con delibera di Giunta comunale.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94 e s.m.i..
4. La Giunta comunale può con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e/o di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco deve essere predisposto con apposita relazione del dirigente dell'Area Tecnica e viene conservato agli atti.
6. Il personale incaricato della progettazione e/o della redazione dell'atto di pianificazione, nonché della Direzione lavori e del collaudo, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## ARTICOLO 2

### **Art. 2.1 – Individuazione dell'aliquota dell'incentivo**

La percentuale effettiva dell'incentivo è determinata in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare sulla base della seguente tabella:

TABELLA 1

	Importo lavori a base di gara	Perc. Applic. incentivo
1.1	Fino a € 38.734,27	1,80%
1.2	Da € 38.734,27 a € 103.291,38	1,90%
1.3	Oltre € 103.291,38	2,00%

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione, Direzione lavori e collaudo di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nelle tabelle 2, 3 e 4, allegata al regolamento.
2. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità,

imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato.

### Art. 2.2 - Prestazioni parziali

Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sulla percentuale max. dell'1,50% è la seguente:

TABELLA 2: RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO		Coeff. Di Appl. (5)
a)	solo progetto preliminare:	0,15; (1)
b)	solo progetto definitivo:	0,30; (1)
c)	solo progetto esecutivo:	0,35; (1) (4)
d)	progetto preliminare e definitivo:	0,40; (1) (2) (4)
e)	solo progetto definitivo ed esecutivo fuso in un'unica fase:	0,45; (1)
f)	progetto preliminare, definitivo ed esecutivo:	0,50; (1)
g)	direzione lavori	0,50; (1) (3)

1. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 1, sono riferite alla quota di cui all'art. 2.1 del presente articolo;
2. I lavori di manutenzione straordinaria non necessitano di progettazione esecutiva;
3. Il collaudo amministrativo e/o statico delle strutture si ritiene estraneo al cumulo delle prestazioni in quanto, per ragioni di incompatibilità soggettiva, di norma è affidato a soggetti diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno curato le altre prestazioni. In tal caso per le prestazioni professionali indicate al presente punto 3., è previsto il riconoscimento di una percentuale pari a 0,25% della quota del 2,00% comunque inserita all'interno del quadro economico di spesa dell'intervento.
4. Per lavori di importo a base d'asta superiore a 1 milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli progettuali;
5. Per l'esecuzione di più prestazioni parziali (incarico di sola progettazione preliminare, definitiva, esecutiva o di sola direzione dei lavori), senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, ad eccezione del collaudo, alle percentuali indicate nella tabella 2 si applica un incremento del 25%;

## ARTICOLO 3

### Art. 3.1 - Ripartizione orizzontale del fondo

La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione, direzione dei lavori pubblici e atti di pianificazione è ripartita come segue tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione:

<b>TABELLA 3.1: SOLO PROGETTAZIONI</b>		
	<b>Soggetti partecipanti</b>	<b>% di Appl.</b>
a)	Responsabile del procedimento	<b>25 %</b>
b)	Tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione o dell'atto di pianificazione firmando il relativi elaborati:	<b>65 %</b> così ripartito:
b.1)	a chi firma il progetto	35%
b.2)	a chi esegue i calcoli se diverso da chi firma il progetto (in caso contrario la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	10%
b.3)	al responsabile della redazione del piano di sicurezza (L. n.494/96)	10%
b.4)	a chi redige i disegni se diverso da chi firma il progetto (in caso contrario la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	5%
b.5)	A chi ha curato la redazione e/o la verifica della parte giuridica dei capitolati e dei computi metrici	5%
c)	Personale amministrativo che ha collaborato all'attività di progettazione assicurando il supporto amministrativo, individuato dal dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del profilo professionale	<b>10%</b>
<b>Totale delle prestazioni</b>		<b>100%</b>

<b>TABELLA 3.2: SOLO DIREZIONE DEI LAVORI</b>		
	<b>Soggetti partecipanti</b>	<b>% di Appl.</b>
a)	Responsabile del procedimento	<b>25 %</b>
b)	Tecnici che hanno partecipato alla direzione dei lavori	<b>60 %</b> così ripartito:
b.1)	a chi esegue e partecipa alla direzione dei lavori, firma gli atti contabili, eventuali progetti e perizie di variante, collaudo o certificato di regolare esecuzione;	40%
b.2)	al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (nel caso in cui l'incarico venga affidato a tecnici esterni la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	10%
b.3)	a chi ha curato l'assistenza in cantiere e collaborato alla stesura degli atti contabili;	10%
c)	Personale amministrativo che ha collaborato all'attività di direzione dei lavori assicurando il supporto amministrativo, individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento, nell'ambito delle competenze del profilo professionale	<b>10%</b>
d)	Personale del Settore finanziario individuato dal Dirigente dell'Area finanziaria	5%
<b>Totale delle prestazioni</b>		<b>100%</b>

<b>TABELLA 3.3: PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI CONGIUNTI</b>		
	<b>Soggetti partecipanti</b>	<b>% di Appl.</b>
a)	Responsabile del procedimento	<b>25 %</b>
b)	<b>Tecnici che hanno redatto il progetto</b> (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione o dell'atto di pianificazione firmando il relativi elaborati:	<b>32 %</b> così ripartito:
b.1)	1. a chi firma il progetto	16%
b.2)	2. a chi esegue i calcoli se diverso da chi firma il progetto (in caso contrario la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	4%
b.3)	3. al responsabile della redazione del piano di sicurezza (L. n.494/96)	6%

b.4)	4. a chi redige i disegni se diverso da chi firma il progetto (in caso contrario la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	4%
b.5)	5. A chi ha curato la redazione e/o la verifica della parte giuridica dei capitolati e dei computi metrici	2%
c)	<b>Tecnici che hanno partecipato alla direzione dei lavori</b>	<b>32%</b> così ripartito:
c.1)	1. a chi esegue e partecipa alla direzione dei lavori, firma gli atti contabili e il collaudo amministrativo o certificato di regolare esecuzione;	20%
c.2)	2. al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (nel caso in cui l'incarico venga affidato a tecnici esterni la quota percentuale va a sommarsi alla quota del punto b.1)	8%
c.3)	3. a chi ha curato l'assistenza in cantiere e collaborato alla stesura degli atti contabili;	4%
d)	Personale amministrativo che ha collaborato all'attività di direzione dei lavori assicurando il supporto amministrativo, individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento, nell'ambito delle competenze del profilo professionale	8%
e)	Personale del Settore finanziario individuato dal Dirigente dell'Area finanziaria	3%
	<b>Totale delle prestazioni</b>	<b>100%</b>

<b>TABELLA 3.4: ATTI DI PIANIFICAZIONE</b>		
	<b>Soggetti partecipanti</b>	<b>% di Appl.</b>
a)	Responsabile del procedimento	25 %
b)	<b>Tecnici che hanno redatto l'atto di pianificazione</b> (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati:	50 %
c)	Rimanente personale dell'Ufficio Tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione ed alla redazione dell'atto di pianificazione mediante contributo intellettuale e materiale	15%
d)	Personale amministrativo che ha collaborato all'attività dell'atto di pianificazione, individuato dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche o dal responsabile del procedimento, nell'ambito delle competenze del profilo professionale	10%
	<b>Totale prestazioni</b>	<b>100%</b>

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività del **Responsabile del procedimento** all'interno dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs del 04.04.2001 del Ministero di Grazia e Giustizia, si assume quale riferimento per l'identificazione economica della prestazione, l'importo fissato dall'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i., pari al 1,80-2,00% (Tab. 1) dell'importo dei lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del responsabile del procedimento nella quota parte determinata dall'Amministrazione appaltante secondo le tabelle sopra riportate.

Quindi:

Prestazione del responsabile del procedimento (per attività interna all'Amministrazione) =  $O_i$

$O_i = (\text{quota determinata dall'Amm.ne - vedi tabelle prec.}) * (1,80-2,00\% \text{ Imp. Lavori}) * (\text{Aliquote Tab. B.6 del D.Lgs 04.04.2001})$



### **Art. 3.3 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché, le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

## **ARTICOLO 4**

### **Art. 4.1 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato e sentito il responsabile del Procedimento, dal dirigente responsabile dell'Area Tecnica per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

#### **Art. 4.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
  - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
  - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
  - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
  - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.
1. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
2. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
3. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

#### **Art. 4.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni**

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
  - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
  - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo,

ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

- d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
  - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
  3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
  4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

#### **Art. 4.4 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:
  - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
  - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente e comunque entro 30 giorni dall'approvazione da parte della giunta o consiglio comunale;
  - c) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori se la direzione dei lavori è assunta dal progettista; entro 60 giorni dall'effettivo inizio dei lavori se la loro direzione è assunta da un tecnico diverso dal progettista.
2. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1, lettera c).

#### **Art. 4.5 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione**

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
  - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
  - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
  - c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
  - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
  - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
2. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
3. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

#### **Art. 4.6 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo**

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 4.4, comma 1, ovvero all'articolo 4.5, comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 4.4, comma 1, ovvero all'articolo 4.5, comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.
4. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il Dirigente di Settore nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

### **ARTICOLO 5**

#### **Art. 5.1 - Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di

conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Collesalerno - Ufficio Tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

#### **Art. 5.2 - Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché, per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 5.3 – Disciplina di casi particolari**

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto stralcio del progetto esecutivo generale già approvato e liquidato, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25% della spesa preventivata per la realizzazione dello stesso.
2. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari allo 0,15% del progetto generale di massima ed all'ordinario 1,50% sui singoli progetti esecutivi
3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, l'incentivo sarà calcolato sulla base dell'importo lordo a consuntivo delle opere.

#### **Art. 5.4 - Prestazioni professionali specialistiche**

Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

1. gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;

3. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
4. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
  - a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
  - b) per 0,75 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
  - c) per 0,50 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.
  - d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del regolamento, purché, si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

## **ARTICOLO 6**

### **Art. 6.1 - Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché, le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

### **Art. 6.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

Gli oneri per l'eventuale iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dei singoli dipendenti.

### **Art. 6.3 - Oneri per la copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'art. 106 del regolamento approvato con D.P.R. n.554/99, come modificato dal comma 89 dell'art. 145 della Legge n. 388/2000, sono interamente a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera "d" della legge n. 109/94 e s.m.i.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere superiori al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera "d" della legge n. 109/94 e s.m.i.
3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.
4. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore a 1 milione di EURO.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché, il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

## **ARTICOLO 7**

### **Art. 7.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, il responsabile del procedimento, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento.  
Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
  - b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. Copia della relazione è trasmessa al segretario comunale e alle rappresentanze sindacali presenti nell'ente.
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione del fondo, se non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, nel silenzio di questo, al responsabile del procedimento.

### **Art. 7.2 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.
3. Considerata l'evoluzione della normativa di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i., potranno essere liquidati con i criteri di cui al presente regolamento tutti i progetti precedentemente eseguiti qualora nei quadri economici relativi sia stato previsto l'incentivo, mediante apposita determina di liquidazione motivata da parte del Dirigente di Settore.

### **Art. 7.3 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore a norma del testo Unico ed in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto comunale.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

^^^^^^^^